APPROFONDIMENTO CIVILE

Lo stato di ansia non giustifica scarso rendimento scolastico (TAR Lombardia n. 2341/2024)

Data pubblicazione: 29/01/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Una studentessa, dopo un ***brillante percorso scolastico iniziale, veniva colpita da sindrome ansiosa che influiva negativamente sul rendimento***, a tal punto che, in sede di scrutinio finale, riportava insufficienze in quattro materie (greco, scienze, inglese e matematica), che non riusciva a recuperare con le prove di recupero estive; di conseguenza, ***veniva deliberata la non ammissione alla classe successiva***, che veniva impugnata dai genitori, unitamente alla circostanza che il Piano Didattico Personalizzato (PDP), volto a supportare gli studenti con bisogni educativi speciali, era stato adottato solo tardivamente, a poche settimane dalla fine della scuola.

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la validità della decisione del Consiglio di Classe. ***Il Tribunale ha ribadito che la non ammissione alla classe successiva non ha carattere sanzionatorio, bensì educativo e formativo***, volta a garantire che lo studente possa colmare le lacune e affrontare con adeguata preparazione la fase successiva del percorso scolastico.

Il Tar, pur riconoscendo la fragilità della studentessa, ha evidenziato che lo stato d'ansia, per quanto riconosciuto come condizione che può influire sulle prestazioni scolastiche, non può giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi minimi previsti per l'ammissione alla classe successiva.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

L'Istituto scolastico ha il dovere di attivare strumenti di supporto adeguati, ma è lo studente che, con l'aiuto ricevuto, deve dimostrare di aver acquisito competenze e conoscenze sufficienti.

Nel caso di specie, non era emerso, inoltre, alcun comportamento omissivo da parte dell'istituto scolastico in relazione all'attivazione del PDP, adottato, immediatamente, a seguito della presentazione di idonea documentazione.

CONCLUSIONI

Se lo stato d'ansia pregiudica le prestazioni, ciò non solleva lo studente dalla responsabilità di colmare le lacune accumulate. **Il rendimento scolastico è, infatti, il criterio primario e imprescindibile per l'ammissione alla classe successiva, proprio perché rappresenta un requisito essenziale per proseguire il percorso formativo con successo**.

La sentenza conferma un principio chiaro: il rendimento scolastico rimane il parametro centrale per la valutazione dell'ammissione degli studenti alla classe successiva. La tutela delle fragilità psicologiche degli studenti, sebbene rilevante, non può sovvertire il principio meritocratico, né giustificare carenze negli apprendimenti.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati